



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Esami di Stato 2024-2025

La gestione dei candidati esterni alla luce delle novità introdotte dal D.M. 226/2024

10 marzo 2025


USR - Ufficio 5° ordinamenti – politiche per gli studenti e coordinamento ispettivo

Novità normative

Nota ministeriale iscrizioni
EdS n. 47341 del 25/11/2024

DM 226 12 novembre 2024

Processo di validazione delle domande da parte di USR e USP



Dm 226

12.11.2024

**PCTO, CANDIDATI ESTERNI,
ESAMI DI IDONEITÀ E ESAMI
PRELIMINARI**

Il decreto ministeriale 226 del 12 novembre 2024

Art.1 Oggetto

Art.2 Attività assimilabili ai PCTO

Art.3 Candidati agli esami di idoneità per il penultimo o ultimo anno di corso

Art.4 [Candidati agli esami integrativi e trasferimento di iscrizioni]

Art.5 Candidati esterni agli esami di Stato

Art. 6 Modalità di presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato

Art. 7 Validità dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

Art. 8 [Disposizioni finali]

Due diversi regimi normativi

- ▶ **Esami di idoneità e integrativi: DM 5/2021**
- ▶ **Esami preliminari per i candidati esterni: DLGS 62/2017 e annuali ordinanze sull'esame di stato (ultima OM 55/2024)**

Due vie diverse per l'idoneità

- ▶ **L'esame di idoneità** si svolge in vista dell'accesso a una classe, oppure della prevista verifica sull'adempimento dell'obbligo. **Forme e requisiti di ammissione: DM 5/2021, art. 5.**
- ▶ **L'esame preliminare** è sostenuto di fronte al consiglio della classe collegata alla commissione cui il candidato esterno è assegnato e porta all'ammissione all'esame (DLGS 62/17 art. 14 c. 2);
- ▶ **se l'esame preliminare viene superato vale come idoneità all'ultima classe. I requisiti di ammissione sono specifici (DLGS 62/17, art. 14 c. 1).**
- ▶ OM 55/2024, art. 5 c. 12: «In caso di non ammissione all'esame di Stato, il consiglio di classe o l'eventuale commissione può riconoscere al candidato , in relazione all'andamento **dell'esame preliminare**, l'idoneità all'ultima classe ovvero a una delle classi precedenti l'ultima».

PCTO e idoneità (DM 226/24, art. 3)

- ▶ In caso di esami di idoneità, si chiede alla Commissione di cui all'art. 6 c. 1 del DM 5/2021 di valutare se le attività presentate dal candidato siano assimilabili e di riconoscerle ai fini dell'ammissione agli esami e della successiva programmazione delle stesse attività al fine del conseguimento dei requisiti di legge.
- ▶ **Non ci sono preclusioni allo svolgimento degli esami di idoneità anche IN ASSENZA di attività assimilabili documentate.** Infatti lo studente continuerà il corso di studi (il requisito del monte ore richiesto potrà essere raggiunto successivamente).

PCTO ed esame preliminare (DM 226/24, art. 7)

1. La domanda del candidato a USR documenta le attività assimilabili già nel portale dedicato all'iscrizione.
2. Il candidato può altresì documentare entro il 20 aprile alla scuola assegnataria ulteriori attività svolte tra la presentazione della domanda e il 30 marzo.
3. Il consiglio di classe davanti al quale si svolge l'esame preliminare comunica il suo giudizio sulla validità di quanto presentato almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esame preliminare.

PCTO ed esame preliminare (DM 226/24, art. 2 e 7)

1. In caso di non riconosciuta validità delle attività documentate, il candidato è escluso dall'esame preliminare.
2. Le attività devono essere caratterizzate dai requisiti di cui all'art. 2, e sommare ad almeno tre quarti del monte ore del PCTO previsto per i corrispettivi corsi di istruzione secondaria di secondo grado:
 - ▶ a) 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; > **157,5**
 - ▶ b) 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; > **112,5**
 - ▶ c) 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. > **67,5**

Attività assimilabili (DM 226/24, art. 2)

- ▶ Sono attività assimilabili ai PCTO:
 - a) le esperienze lavorative nella forma di **lavoro dipendente o autonomo**
 - b) le attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo **formale e non formale**, al fine di acquisire competenze trasversali o tecnico professionali sotto la responsabilità e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante, anche sotto forma di **volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato**.

Certificazioni (artt. 3 e 6, in entrambi ai cc. 2-5)

Tre diversi regimi:

- il datore di lavoro/ospitante etc.
- i pregressi percorsi scolastici
- l'autocertificazione.

La certificazione: elementi costitutivi

- 1) Quantificazione delle ore (documentazione scolastica).
- 2) Arco temporale e specificazione della durata, descrizione della posizione, funzioni e competenze attribuite, anagrafica del soggetto datore o ospitante, competenze raggiunte.
- 3) Dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 (autodichiarazione), del pieno rispetto della normativa contributiva, assicurativa e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a favore del candidato interessato.
- 4) In caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo o libero-professionale, dalla dichiarazione deve risultare la qualifica con la quale è stata svolta l'attività.

Dichiarazione lavoro autonomo e *autocertificazione* (DM 226/24, art. 3 c. 5 e 6 c. 5)

- ▶ L'autocertificazione è ammessa per le esperienze presso la PA.
- ▶ Il candidato che svolge lavoro autonomo documenta, come imprenditore di se stesso, le attività svolte e la qualifica e correda la dichiarazione con tutti gli elementi già evidenziati.

Problemi

1. DM 226/24, art. 2 c. 2.

- ▶ Le attività di cui al comma 1, svolte anche all'estero, **devono essere non meramente esecutive ed essere finalizzate all'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali.**
- ▶ Commento: l'onere della valutazione discrezionale è del consiglio di classe.

Problemi

2. DM 226/24, art. 7 c. 2.

- ▶ Nel caso in cui dal parere previsto al comma 1 risulti lo svolgimento di attività non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo previsto dall'articolo 5, comma 2, del presente decreto, *il candidato esterno non è ammesso all'esame preliminare.*
- ▶ Commento: il *parere* in realtà è vincolante.

Problemi

3. *Crunch time.*

- ❑ **30 MARZO** - TERMINE ULTIME EFFETTUAZIONE ATTIVITÀ DA PARTE DEL CANDIDATO
- ❑ **20 APRILE** - TERMINE ULTIMO COMUNICAZIONE ALLA SCUOLA
- ❑ **QUINDICI GIORNI** - TERMINE ANTECEDENTE L'ESAME PRELIMINARE DEL CANDIDATO, PRIMA DEL QUALE COMUNQUE COMUNICARE L'ESITO DELLA VALIDAZIONE DEI PCTO

Commento: RAGIONARE SUBITO, SE NON ANCORA FATTO, SUL DATARIO DI **MAGGIO.**

Altri problemi variamente sollevati.

- ▶ Prima di aprire la discussione occupiamoci di alcune FAQ già pubblicate:

<https://www.istruzione.it/esami-di-stato/domande-e-risposte.html>

FAQ n. 1

Molte scuole, durante e dopo l'emergenza pandemica da COVID-19, hanno svolto attività di PCTO all'interno della scuola, senza prevedere la stesura del Progetto Formativo Individuale (PFI) e della certificazione delle competenze. In tali casi, per documentare lo svolgimento delle attività può essere sufficiente una dichiarazione da parte dell'istituzione scolastica?

La dichiarazione da parte dell'istituzione scolastica è accettabile purché contenga

- la tipologia dell'attività effettuata,
- l'arco temporale di svolgimento
- la durata dell'esperienza (numero di ore svolte)
- una valutazione complessiva delle competenze acquisite con le attività di PCTO.

PCTO dei candidati in situazioni particolari vedi FAQ n. 3

Nel caso in cui un candidato interno o esterno si trovi in eccezionali e documentate situazioni personali (degente in luoghi di cura, detenuto o, comunque, impossibilitato a lasciare il proprio domicilio per un lungo periodo) che rendono impossibile effettuare/completare il monte ore previsto dal d.m. 12 novembre 2024, n. 226 per le attività di PCTO o assimilabili al PCTO, tale candidato può essere comunque ammesso all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione?

In considerazione delle eccezionali e documentate circostanze personali che impediscono al candidato interno o esterno di svolgere o completare il monte ore previsto dal d.m. 12 novembre 2024, n. 226 per le attività di PCTO o assimilabili al PCTO, il consiglio di classe cui il candidato è assegnato può disporre l'ammissione all'esame di Stato. In tale contesto potranno essere valorizzate eventuali attività di PCTO o assimilabili ai PCTO parzialmente svolte dal candidato nelle precedenti annualità.

PCTO dei candidati dell'istruzione degli adulti FAQ n. 7

Nei percorsi dell'istruzione degli adulti lo svolgimento dei PCTO è condizione di ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo?

Il riferimento alle attività di PCTO quale requisito per l'ammissione all'esame di Stato contenuto nel dm 226/2024 **non riguarda gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione per adulti disciplinati** dal dPR 263/2012.

Alla luce della formulazione dell'articolo 1, comma 33, della legge 107/2015, che ha introdotto l'obbligatorietà dei PCTO e che fa riferimento esclusivamente agli assetti ordinamentali disciplinati dai dd. PP.RR. 87, 88 e 89 del 2010, è da ritenersi che nei suddetti percorsi di istruzione per gli adulti i PCTO, attesa la specificità dell'utenza, contraddistinta da bisogni formativi differenziati, e in quanto metodologia didattica, rappresenti un'opportunità per gli studenti iscritti, rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche, come già specificato nel documento "Attività di alternanza scuola lavoro – Guida operativa per la scuola²¹" del 2015.

RIEPILOGO

Fase 1 dal momento dell'assegnazione

Raccolta e analisi documentazione presentata dai candidati e disponibile in SIDI

Richiesta di eventuali integrazioni

Fase 2

Verifica dei programmi e indicazioni scritte e precise ai candidati esterni in merito a:

- 1 Procedura di ammissione
- 2 Esami di ammissione (date e calendario prove)

Dopo il 20 aprile

Convocazione consiglio di classe per la validazione dei percorsi PCTO e ammissione dei candidati all'esame preliminare

Comunicazione ai candidati della loro ammissione o meno al preliminare almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove

Prove di ammissione

D. Composizione della commissione per gli esami di ammissione.

R. consiglio di classe assegnato al candidato esterno, eventualmente integrato da docenti delle discipline afferenti agli anni precedenti.

D. Esami preliminari per i candidati esterni con titoli incongruenti rispetto all'indirizzo scolastico per cui chiedono di sostenere l'Esame di Stato. Come valutare una qualifica triennale per definire gli esami preliminari da fare sostenere?

R. Devono essere previste prove relative a tutte le discipline o parti di esse non affrontate dal candidato nel percorso precedente in relazione al titolo che intende conseguire.

D. Nel caso di candidati senza idoneità alla classe 5[^], siamo obbligati ad organizzare doppie prove (id alla classe 5[^] e ammissione all'esame di stato)?

R. L'esame preliminare, organizzato in unica sessione, deve consentire la valutazione per singolo anno che il candidato debba affrontare.

D. Allievi in possesso di idoneità al 4 anno di un indirizzo di studi diverso da quello per chiedono di sostenere l'esame di stato devono sostenere esami per tutte le annualità delle discipline non svolte. È possibile ciò alla luce della norma che prevede di non poter ottenere idoneità per più di due annualità?

R. La disposizione normativa a cui si fa riferimento non è in essere. In questo momento l'esame preliminare può riguardare due o più anni.

D. EX studenti che si presentano come candidati esterni dopo 2 o 3 anni, devono essere associati ad una commissione che non ha al suo interno ex docenti dello studente?

R. Non sussiste una normativa specifica. Il dirigente valuterà caso per caso.

Candidati esterni con disabilità

Come strutturare un PDP o PEI per un candidato Esterno con disabilità certificata.

Essendosi iscritto all'esame di stato è implicito che il PEI sia per obiettivi minimi?

Come e con chi si può garantire l'assistenza.

Il candidato esterno con disabilità non ha diritto al PEI; la commissione valuterà eventuali misure compensative e assistenza aggiuntiva in relazione alla documentazione presentata in funzione della legge 104.

Gestione candidati esterni - studenti atleta

I candidati esterni non possono rientrare nella categoria di studente atleta

PCTO previste modalità di realizzazione legate all'attività sportiva

Prove INVALSI

- ▶ Le prove Invalsi sono effettuate in una delle diverse finestre temporali previste per i candidati esterni
- ▶ Dal 3 al 31 marzo.
- ▶ Sessione suppletiva dal 26 maggio al 6 giugno 2025.

Composizione della commissione

- ▶ Non è possibile formare commissioni con più di **35 candidati** e non importa se qualcuno si ritira nel frattempo, inoltre nella commissione il numero degli esterni non può essere superiore al 50% del numero degli interni.

Studenti che hanno frequentato il monoennio ai sensi del D.Lgs. 226/2005

ELENCHI COMUNICATI DA USR

- ▶ I candidati devono essere inseriti a SIDI a cura delle IISS ponendo attenzione a spuntare la casella corretta per l'individuazione della tipologia di candidato.
- ▶ Ai lavori della commissione possono essere ammessi i docenti degli studenti individuati dall'ente, non possono intervenire ma possono seguire tutte le operazioni che riguardano i loro studenti.